

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

Bando misura 122
Migliore valorizzazione economica delle foreste
Febbraio 2010

Indice:

1. Denominazione e codice della misura
2. Definizioni
3. Descrizione e obiettivi della misura
4. Soggetti ammessi a presentare domanda
5. Tipologia di investimento ammissibili
 - a. Redazione di piani di gestione forestale e piani dei tagli
 - b. Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali
 - c. Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro
 - d. Potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali
 - e. Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi
 - I. Boschi cedui
 - II. Boschi di neoformazione
 - III. Pinete da frutto
 - IV. Castagneti da frutto
 - V. Sugherete
 - VI. Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena
 - VII. Altre fustaie
 - f. Spese propedeutiche alla certificazione forestale
- 5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
6. Tipologia di spesa ammissibili
 - 6.1 Ulteriori specifiche
 - 6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
7. Localizzazione dell'investimento
8. Dimensione dell'intervento

9. Settori di produzione interessati
10. Condizioni di accesso relative ai richiedenti
 - 10.1 - Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità
11. Impegni specifici collegati alla misura
 - 11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento
 - 11.2 Obblighi successivi al pagamento
 - 11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post
 - 11.4 - Obblighi connessi al monitoraggio
12. Tassi di contribuzione e minimi/massimali
13. Priorità per la selezione delle domande
 - 13.1 - Valutazione delle priorità
 - 13.2 - Punteggi aggiuntivi nei PLSR
 - 13.3 - Priorità soggetti privati
 - 13.4 - Priorità soggetti pubblici
14. La domanda di aiuto
 - 14.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto
 - 14.2 – Modalità di presentazione della domanda di aiuto
 - 14.3.– Inserimento Piano previsionale
 - 14.4 - Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto
 - 14.5- Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale
 - 14.6 - Subentro nella domanda di aiuto
 - 14.7 - Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente
15. Assegnazione dei contributi
 - 15.1 - Presa d'atto della graduatoria preliminare
 - 15.2 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto
 - 15.3 Emissione Atti di assegnazione dei contributi
16. Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
17. Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)
18. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Allegati

Allegato A): Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.b del Bando)

Allegato B): Elenco degli alberi utilizzabili per il rinfoltimento in boschi di neo-formazione e altre fustaie

Allegato C): Specie arboree o arbustive utilizzabili per il rinfoltimento negli interventi di Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena

Allegato D): Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondole definizioni della L.R. n. 39/00)

1. Denominazione e codice della misura

Denominazione: Migliore valorizzazione economica delle foreste (Art.20,b.ii/art. 27 Reg. (CE) 1698/2005)

Codice della misura: 122

2. Definizioni

Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:

- **Anticipo:** erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario effettuata senza rendicontazione, dopo l'inizio degli investimenti e prima della conclusione degli stessi.
- **ARTEA:** Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Organismo pagatore - www.artea.toscana.it).
- **Area assimilata a bosco:** superfici così come definite al comma 4 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i.
- **Atto di assegnazione:** atto dell'Ente competente con il quale si conclude la fase istruttoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
- **Autorità di gestione:** Regione Toscana – Direzione Generale dello Sviluppo Economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale, (www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale).
- **Beneficiario:** soggetto pubblico o privato, possessore/conducente di terreni o strutture forestali, ente pubblico, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario del sostegno.
- **Boschi:** superfici così come definite dai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i. e con le esclusioni di cui al comma 5 dello stesso articolo;
- **Contributo in conto capitale:** Somma erogata al beneficiario, che rappresenta una quota parte del capitale complessivo impiegato per la realizzazione di investimenti.
- **DAR:** Documento attuativo Regionale del Piano di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i.
- **Data ricezione domanda:** vedi successivo paragrafo 14.4 – *Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto*.
- **Domanda di pagamento a saldo:** domanda da presentare tramite DUA entro i termini stabiliti dall'Ente nell'atto di concessione, con la quale il beneficiario chiede l'erogazione del pagamento del contributo già assegnato a seguito della realizzazione degli investimenti ammessi.
- **DUA:** Dichiarazione Unica Aziendale, strumento per l'accesso ai contributi del PSR della Regione Toscana 2007/2013, disciplinata all'art. 11 della l.r. n. 45/07.
- **DURC:** Documento Unico per la Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art1, comma 553 della L. 226/05.
- **Ente competente:** Provincia, Comunità Montana o Unione di Comuni competente sul territorio di riferimento dell'UTE/UPS per la gestione delle domande così come disposto dal DAR.
- **Fascicolo aziendale:** insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale ai fini dell'erogazione degli aiuti in agricoltura. Le aziende agricole (citare anche: IMPRESE/CONDUTTORI/Possessori/ENTI PUBBLICI) che intendono avviare dei procedimenti in materia di agricoltura o di sviluppo rurale sono tenute a costituire un fascicolo aziendale presso un CAA o Artea.
- **Fine lavori/investimenti:** vedi Ultimazione lavori/investimenti.
- **Giustificativi di pagamento:** Documenti che accompagnano le fatture o altri

documenti aventi forza probante equivalente e che dimostrano l'avvenuto pagamento delle/degli stesse/stessi.

- **Inizio lavori/investimenti:** data a partire dalla quale vengono riconosciute le spese ammissibili.
- **IAP:** Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.lgs n. 99/2004 e della l.r. n. 45/2007 e relativo regolamento d'attuazione.
- **Legge forestale della Toscana:** L.R. 39/00 e s.m.i.
- **Minimale:** importo minimo del contributo concedibile (in sede di atto di assegnazione).
- **Massimale :** importo massimo del contributo concedibile.
- **Organismo pagatore:** soggetto responsabile dei pagamenti (ARTEA).
- **Proroga:** nuova scadenza assegnata dall'Ente competente, su istanza del beneficiario, per la conclusione del progetto/intervento/investimento.
- **Recupero:** quota parte o totale del contributo indebitamente percepito che viene recuperato a seguito di una procedura di revoca dell'atto di assegnazione.
- **Regolamento Forestale della Toscana:** DPGR. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.
- **Revoca:** Atto emesso dall'Ente competente a seguito del quale il beneficiario decade, in tutto o in parte, dai benefici ammessi con atto di assegnazione oppure con l'accertamento finale, sia in seguito ad una rinuncia che a seguito di un atto di iniziativa dell'Ente.
- **Richiedente:** soggetto pubblico o privato, possessore/conducente di terreni o strutture forestali, ente pubblico, che ha i requisiti per presentare domanda di aiuto. A seguito di eventuale atto di assegnazione potrà diventare beneficiario.
- **Rinuncia:** atto volontario del beneficiario tramite il quale rinuncia ad un investimento ammissibile/amMESSO a contributo.
- **Superficie forestale:** vedi la definizione di boschi.
- **UTE:** Unità Tecnica Economica dotata di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture si servizio aziendali, così come classificata dal sistema informativo di ARTEA.
- **UPS:** unità produttive specifiche quali le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecnico forestali (UTF), le unità di produzione relative al settore pesca (USP), così come classificata dal sistema informativo di ARTEA.

3. Descrizione e obiettivi della misura

Con questa misura si intende accrescere il valore economico delle foreste mediante la creazione o il miglioramento di infrastrutture di servizio alle stesse, il miglioramento delle condizioni delle superfici forestali, l'ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e l'aumento dell'efficienza della filiera bosco-legno.

La misura, pertanto, è prioritariamente orientata al perseguimento dell'obiettivo di "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati mediante la promozione e la diffusione dell'innovazione e l'aumento della competitività". La misura, inoltre, concorre anche al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "rafforzare le filiere produttive agricole e forestali".

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: proprietari, affittuari di terreni forestali di proprietà privata, Consorzi forestali costituiti ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00 e s.m.i., Cooperative agro-forestali, imprese forestali, Comuni e loro associazioni.

In particolare possono presentare domanda di contributo tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto privato, i Comuni e loro associazioni, le Comunità Montane, che hanno in possesso boschi di proprietà privata o di proprietà di Comuni e loro associazioni o di Comunità Montane.

Tali soggetti devono:

- possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo Artea da cui risultano almeno gli elementi previsti dal successivo paragrafo 14.5 "*Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale*";
- detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*", i beni interessati dagli interventi o le quantità di terreni ad essi collegati.

Inoltre:

- per poter accedere alla misura, i soggetti in possesso di aziende con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari, devono avere per le suddette superfici un piano di gestione o piano dei tagli approvato e in corso di validità, con le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*".

5. Tipologia di investimento ammissibili

La misura intende sostenere la realizzazione a livello aziendale delle seguenti azioni o interventi di miglioramento delle foreste con finalità produttive:

a. Redazione di piani di gestione forestale e piani dei tagli, ai sensi della Legge Regionale 39/00 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana"

Sono ammissibili a contributo i costi per la redazione di piani pluriennali di gestione o di piani dei tagli di boschi di proprietà di privati (gestiti anche in forma consorziata) o di proprietà dei Comuni o di loro associazioni compreso quelli di proprietà di Comunità Montane (sono esclusi i terreni facenti parte del Patrimonio Regionale Agro-Forestale).

La redazione dei piani deve rispettare quanto stabilito dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal vigente Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.), ai quali si rimanda.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

Il saldo del contributo potrà essere erogato solo dopo l'approvazione del piano da parte degli organi competenti e tenendo presente che:

- non sono finanziabili modifiche a piani in corso di validità tranne che nel caso di:
 - i. ampliamento della superficie oggetto del piano dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo sarà limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
 - ii. modifiche sostanziale delle previsioni di piano, relative a terreni in essi già inseriti, che comportino l'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*". Il contributo sarà limitato solo alla quota di superficie interessate dalle modifiche. Non sono ammissibili modifiche a piani redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente misura o del PSR 2000/2006;
- la redazione dei piani è ammissibile, nei limiti e con le modalità di cui al punto 6.1 "*Ulteriori specifiche*", solo se legati al finanziamento di altri investimenti materiali ai sensi dei punti b, c, d, e del presente paragrafo e se la cantierabilità di quest'ultimi derivi da atti presistenti. Pertanto, la redazione dei piani è finalizzata alla programmazione degli interventi aziendali per la piena valorizzazione ed efficacia dell'investimento realizzato.

Non sono ammissibili a contributo i Piani di gestione o i piani dei tagli delle aziende con superficie boscata accorpata superiore a 100 ettari anche se riferiti all'eventuale porzione non accorpata.

b. Acquisto macchine e attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi, compreso sramatura, scortecciatura e triturazione, segherie mobili, ecc.; Acquisto di altre macchine operatrici per l'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario quali: realizzazione e manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali, viabilità forestale di servizio, vie di esbosco, ecc.

Sono ammissibili a contributo, in funzione della superficie di bosco nelle disponibilità del richiedente, gli acquisti delle macchine ed attrezzature delle tipologie elencate nella successiva Tabella 1, e finalizzate all'esecuzione delle operazioni di: taglio, allestimento, concentramento, esbosco, trasporto aziendale, primo condizionamento dei prodotti legnosi.

In particolare, le trattrici gommate agricole, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono avere gli adattamenti minimi riportati nell'Allegato A) al presente Bando, e le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza.

Inoltre, le trattrici gommate agricole di cui sopra, nel caso in cui sia previsto vengano utilizzate per il concentramento e/o l'esbosco a strascico con verricello di materiale legnoso, dovranno essere dotate di:

- zavorra anteriore completa;
- zavorra delle ruote anteriori.

ANNOTAZIONI

L'accesso ai benefici per l'acquisto di macchine ed attrezzature idonee ai lavori forestali è comunque vincolato alla disponibilità, sia in proprietà sia in base ad altri titoli di possesso validi (vedi punto 5.1 *"Ulteriori limitazioni ed esclusioni"* del presente Bando), delle superfici boscate minime evidenziate nei punti precedenti e indicate nella documentazione relativa alla domanda al fine di giustificarne l'acquisto.

Inoltre:

i. le superfici sopra indicate possono essere calcolate tenendo presente tutte le superfici forestali (boschi così come definiti dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) nella disponibilità del soggetto richiedente su tutto il territorio regionale e secondo quanto previsto al paragrafo 5.1 *"Ulteriori limitazioni ed esclusioni"* del presente bando. Non è possibile utilizzare le stesse superfici due volte, anche per domande diverse ancorché presentate ad Enti diversi, per giustificare l'acquisto di più macchine o attrezzature uguali o simili. Le stesse superfici, invece, possono essere utilizzate più volte per giustificare l'acquisto di macchine o attrezzature destinate a funzioni diverse pur se comprese nello stesso gruppo definito da "Operazione/Superficie bosco" di cui alla Tabella 1;

ii. l'acquisto di più macchine operatrici o attrezzature simili o dello stesso tipo da parte di un unico richiedente potrà essere ammissibile solo in presenza di superfici forestali multiple di quelle indicate nella Tabella 1 e in presenza di manodopera specializzata idonea e in numero sufficiente all'utilizzo delle macchine stesse. Tali presupposti devono essere oggetto di verifica da parte dell'Ente locale competente;

iii. nel caso di acquisto di macchine o attrezzature accoppiate, occorre dimostrare di possedere o che si intende acquistare contemporaneamente almeno una macchina principale idonea (per tipologia e potenza) all'utilizzo di quanto richiesto;

iv. la domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 15.2 *"Richiesta del completamento della domanda di aiuto"*.

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine medio - piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature	<ul style="list-style-type: none"> - Motoseghe - Decespugliatori, anche a spalla o spalleggiati - Asta potatrice 	<ul style="list-style-type: none"> - Decespugliatori portati; - Semoventi forestali cingolati con cestello, di potenza compresa tra 5 kW- 15 kW 			<ul style="list-style-type: none"> - Processor (allestitrice) - Harvester (abbattitrice/allestitrice) - Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatric) - teste abbattitrici - teste processor - teste harvester
Concentramento ed Esbosco		<ul style="list-style-type: none"> - Verricelli - Canalette - Rimorchi trazionati - Gabbie affastellatrici 	<ul style="list-style-type: none"> - Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purchè con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m. 	<ul style="list-style-type: none"> - Skidder (trattore articolato) - Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi 	<ul style="list-style-type: none"> - Forwarder (trattore articolato portante)

Tabella n. 1: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità del beneficiari (continua)

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine Medio - piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Trasporto aziendale	- Piccoli semoventi di potenza inferiore 5 kW	- Semoventi forestali cingolati, con potenza compresa tra 5 e 15 kW - Forche o pinze carica tronchi - Gru caricatori forestali	- Trasporter (trattore con cassone)		Carrelli per il trasporto di macchine operatrici
Primo condizionamento		- Sega o sega spacca - Spaccalegna - Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW - Scortecciatici - Sramatrici - Puntapali - Segherie mobili - Imballatrici	- Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 51 e i 100 kW	Cippatrici medio-grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW	- Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW

Tabella n. 1: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari (continua)

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine Medio - piccole	50 ha di bosco Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Miglioramento fondiario			- Escavatori retroportati; - Escavatori tipo ragno di potenza fino a 62 kW	- Escavatori tipo ragno di potenza compresa tra 63 e 90 kW; - Escavatori cingolati di potenza massima di 90 kW	- Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 90 kW; - Escavatori cingolati di potenza massima superiore ai 90 kW
Lavori manuali di supporto	- Giratronchi - Slittini - Tirfor - Soffiatori - Altre attrezzature minute				

Tabella n. 1: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità dei beneficiari (continua)

OPERAZIONE	SUPERFICIE BOSCO (HA)				
	TIPOLOGIA DI MACCHINE O ATTREZZATURE				
	2 ha di bosco Attrezzature minute e macchine di piccole dimensioni	15 ha di bosco Attrezzature e macchine Medio - piccole	50 ha di bosco - Attrezzature e macchine medie	200 ha di bosco Attrezzature e macchine medio/grandi	400 ha di bosco Attrezzature e macchine grandi
Lavori forestali vari			<ul style="list-style-type: none"> - Trattori gommati forestali di potenza compresa fra i 35 e i 100 kW - Trattori cingolate di potenza compresa fra i 35 e 90 kW - Trattori gommate agricole adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 90 kW - Semoventi idonei ai lavori forestali, con o senza cestello, di potenza compresa tra 16 kW e 90 kW 	<ul style="list-style-type: none"> - Trattori gommati forestali di potenza superiore ai 100 kW 	

Tabella n. 1: elenco macchine e attrezzature in rapporto alla superficie forestale nella disponibilità del beneficiari

L'acquisto di macchine operatrici o di attrezzature diverse da quelle riportate nella Tabella n. 1, può essere autorizzato dall'Ente competente purchè siano di esclusivo uso forestale e siano finalizzate all'esecuzione delle operazioni precedentemente indicate e purchè:

- sia allegata, qualunque sia il valore delle macchine o attrezzature oggetto del finanziamento richiesto, la relazione tecnica a firma di professionista abilitato e competente, (in analogia con quanto previsto al successivo paragrafo 15.2.ii per le macchine o attrezzature di valore superiore ai 40.000,00 €).

Le condizioni di possesso dei requisiti relativi alle superfici minime di cui alla Tabella 1) verranno verificate ulteriormente al momento dell'accertamento finale e devono essere garantite per tutta la durata dell'impegno comunitario di cui al paragrafo 11.2 " *Obblighi successivi al pagamento*".

c. Adeguamento e miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisto di dispositivi di protezione individuale o collettivi e di altri dispositivi di sicurezza (cassette di pronto soccorso; apparecchiature di sicurezza da allocare nella sede aziendale ed in cantiere; tute, caschi, guanti, protezioni auricolari, calzature; dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature; altri dispositivi di protezione individuale e collettiva; box da cantiere per ricovero personale e box da cantiere per servizi igienici).

Sono ammessi a contributo l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) o collettivi o l'acquisto di dispositivi per interventi di primo soccorso, ai sensi del decreto legislativo 626/94 e s.m.i., quali:

- cassette di pronto soccorso;
- apparecchiature di sicurezza da allocare nella sede aziendale ed in cantiere compresa la segnaletica verticale;
- dispositivi di protezione individuali (DPI), quali tute, pantaloni antitaglio, salopette, giacche, gambali, visiere, occhiali, caschi, guanti, protezioni auricolari, calzature, ecc.;
- dispositivi di sicurezza attiva e passiva da installare su mezzi e attrezzature in disponibilità dell'azienda;
- altri dispositivi di protezione individuale e collettiva;
- box mobili da cantiere per ricovero personale e box mobili da cantiere per servizi igienici, solo per aziende con almeno 30 ettari di bosco. .

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 15.2 " *Richiesta del completamento della domanda di aiuto*" che illustri le caratteristiche dei DPI e delle altre attrezzature per i quali si chiede il finanziamento e il rapporto con le esigenze aziendali.

Il numero e le caratteristiche dei DPI o delle altre attrezzature per le quali è richiesto il finanziamento devono essere sempre commisurati e riferiti al numero effettivo e alla tipologia di addetti.

Tutti i DPI e le attrezzature acquistate devono essere conformi alle prescrizioni di legge e alla normativa comunitaria (marchio CE).

E' escluso l'acquisto di mezzi di trasporto persone.

d. Potenziamento e miglioramento delle strutture forestali aziendali, quali strade forestali, piste forestali, ricoveri e imposti permanenti, nonché strutture per lo stoccaggio e la prima trasformazione del legname e dei prodotti secondari del bosco (castagne, pinoli, funghi, tartufi, piccoli frutti, ecc.). Tutti gli investimenti sono ammissibili solo se all'interno dell'azienda forestale.

Sono ammessi a contributo l'esecuzione dei seguenti investimenti:

I. realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento della viabilità forestale permanente a carattere aziendale, compresi piste, sentieri e mulattiere, così come definita dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale vigente. Sono compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

II. realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento di imposti o piazzali permanenti, per lo stoccaggio del legname;

III. acquisto di terreni, limitatamente a quanto previsto al paragrafo 12 "*Tassi di contribuzione e minimi/massimali*" del presente bando;

IV. realizzazione, miglioramento, ristrutturazione funzionale, ampliamento, adeguamento di fabbricati o altre strutture fisse, compreso seccatoi, tettoie, ricovero macchine e attrezzature, depositi per carburanti o altri locali tecnici e piazzali pavimentati e la realizzazione delle opere accessorie collegate (recinzioni, impiantistica, ecc.) eseguiti su immobili già in possesso del richiedente o acquistati nell'ambito della presente azione;

V. acquisto di fabbricati o altre strutture fisse, compreso le relative pertinenze, nel limite del limitatamente a quanto previsto al paragrafo 12 "*Tassi di contribuzione e minimi/massimali*" del presente bando, e purchè gli immobili siano conformi alla normativa urbanistica vigente;

VI. realizzazione, miglioramento, ampliamento di recinzioni con struttura portante in legno per la protezione dei prodotti secondari del bosco e il pascolo in bosco, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;

VII. realizzazione di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, telefonica e similari, eseguita esclusivamente all'interno dei fabbricati aziendali o acquistati nell'ambito della presente azione (esclusi quelli ad uso abitativo) e nella loro area di pertinenza;

VIII. l'acquisto e installazione di nuovi impianti, macchinari e attrezzature, comprese quelle informatiche (hardware) e i programmi informatici (software).

Gli interventi di cui ai precedenti punti da II a VIII (esclusi gli interventi di cui al punto VI) sono ammissibili solo se finalizzati allo svolgimento di una o più delle seguenti funzioni:

- lavorazione, trasformazione o prima vendita del legname e dei prodotti secondari del bosco di provenienza aziendale;
- stoccaggio del legname e dei prodotti secondari del bosco;
- servizio o supporto allo svolgimento delle attività aziendali in campo forestale.

Sono in ogni caso esclusi i fabbricati destinati o da destinare a fini abitativi.

Tutti gli investimenti sono ammissibili solo se realizzati su aree nella disponibilità del richiedente o di nuova acquisizione ai sensi dei punti III e V.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

Gli investimenti per la trasformazione di prodotti del bosco o del sottobosco devono essere riferiti ai prodotti aziendali che, per il concetto di prevalenza, devono rappresentare almeno il 51% della quantità di produzione lavorata dal richiedente.

La realizzazione, miglioramento, ampliamento, adeguamento delle strutture quali i ricoveri e imposti, nonché delle strutture per lo stoccaggio e la prima trasformazione del legname e dei prodotti secondari del bosco, deve essere commisurata alle reali esigenze dell'azienda in rapporto a:

- superficie boscata aziendale totale;
- entità della superficie boscata aziendale interessata o potenzialmente interessata da

interventi colturali o di utilizzazione forestale;

- entità e tipologia della produzione potenziale in merito ai prodotti legnosi o ai prodotti secondari del bosco (anche considerati separatamente).

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio).

Anche l'acquisto di un bene immobile (fabbricati o altre strutture fisse), ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché sia dimostrata l'esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a) attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata o atto notorio) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime.

Tutti gli interventi devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e del Regolamento Forestale della Toscana vigente.

e. Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi. Sono ammessi i seguenti interventi: sfolli, diradamenti, avviamenti all'alto fusto di boschi cedui, recupero di popolamenti abbandonati, rinfoltimenti, potature, tagli fitosanitari, tagli di preparazione o di sementazione. Inoltre, sono sostenuti interventi innovativi per la realtà forestale toscana, quali la selvicoltura d'albero (interventi tendenti a favorire individui di specie pregiate all'interno di popolamenti forestali misti), la cui realizzazione porterebbe ad un incremento notevole del valore anche di popolamenti forestali attualmente utilizzati in modo marginale (ad esempio cedui o rimboschimenti misti di conifere e latifoglie).

Sono ammessi a contributo l'esecuzione dei seguenti interventi di investimento per ciascuna tipologia di bosco:

- I. boschi cedui (semplice, composti, coniferati, a sterzo, a regime, invecchiati): diradamenti, avviamenti all'alto fusto, tagli fitosanitari, selvicoltura d'albero;
- II. boschi di neoformazione: sfolli, diradamenti, rinfoltimenti, potature, selvicoltura d'albero;
- III. pinete da frutto: sfolli, diradamento, tagli fitosanitari, potature, rinfoltimenti, tagli di preparazione o di sementazione;
- IV. castagneti da frutto: diradamenti, recupero di popolamenti abbandonati, rinfoltimenti, potature, tagli fitosanitari;
- V. sugherete: diradamenti, rinfoltimenti, tagli fitosanitari, potature, recupero di popolamenti abbandonati;
- VI. tartufaie naturali: diradamenti, rinfoltimenti;
- VII. altre fustaie (sopra ceduo, transitorie, ordinarie, coetanee, disetanee): sfolli, diradamenti,

tagli fitosanitari, potature, selvicoltura d'albero, rinfoltimenti, tagli di preparazione o di sementazione.

Tutti gli investimenti sopra riportati devono essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana.

Gli interventi sono rivolti essenzialmente ad aumentare il valore economico dei popolamenti forestali aziendali e a favorire:

- la selezione e lo sviluppo delle piante dominanti (cioè di quelle che andranno a rappresentare la massa che cadrà al taglio nell'utilizzazione finale);
- a garantire la selezione e la produzione di materiale legnoso di pregio;
- a potenziare e garantire la continuità della produzione;
- a recuperare alla produzione popolamenti forestali vocati ma attualmente non coltivati.

Tutti gli interventi devono comunque rispondere a criteri di sostenibilità ambientale, essere compatibili con una buona gestione forestale, favorire le specie autoctone.

Inoltre, nell'esecuzione degli interventi, sono da rispettare anche le modalità operative, le indicazioni o le prescrizioni di seguito riportate per i casi specifici elencati.

1. Boschi cedui

1.1 Diradamenti

Gli interventi di diradamento nei cedui sono ammissibili solo nei seguenti due casi:

1.1.1 nei cedui semplici di leccio e faggio anche invecchiati purchè di età non superiore a 50 anni, al fine di recuperare il trattamento a sterzo e solo se sussistono condizioni selvicolturali (compresa l'esistenza di almeno due classi cronologiche in buono stato vegetativo) e condizioni stagionali idonee;

1.1.2 cedui di castagno da legno, purchè gli interventi siano finalizzati al miglioramento qualitativo della futura produzione tramite l'allungamento del turno per la produzione di assortimenti da opera, e se:

- i popolamenti sono in buone condizioni fitosanitarie;
- i popolamenti hanno un'età non inferiore a 12 anni;
- sussistano condizioni stagionali ottime.

1.2 Avviamenti all'alto fusto

Gli interventi di avviamento all'alto fusto sono ammissibili a finanziamento solo se eseguiti in boschi cedui di età superiore ai 36 anni e posti in condizioni stagionali idonee allo sviluppo della fustaia. Tali condizioni sono attestate dal progetto di cui al successivo paragrafo *15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto"*.

Durante l'esecuzione dell'intervento, nei limiti e con le modalità previste dal regolamento forestale vigente, si dovrà provvedere al taglio e al contenimento delle specie non autoctone con particolare riferimento alle seguenti specie di conifere: Pino marittimo, d'Aleppo, nero e Laricio, Cipressi esotici e Chamacyparis.

1.3 Tagli fitosanitari

Sono ammissibili a contributo interventi di taglio delle piante interamente o parzialmente compromesse da fitopatie o da altri danni di natura biotica o abiotica (inquinamento atmosferico o della falda, eventi meteorici, ecc.). Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche le operazioni per la gestione e la bonifica del materiale di risulta (triturazione, asportazione, abbruciamenti, ecc.).

Nel caso di popolamenti fortemente danneggiati quindi con una percentuale di piante compromesse superiore al 30% di quelle presenti, è ammissibile l'esecuzione degli interventi sull'intero soprassuolo, a fini preventivi e di una corretta gestione selvicolturale del popolamento.

Gli interventi nella loro esecuzione devono rispettare oltre che le procedure e le prescrizioni previste dalla L.R. 39/00 e dal Regolamento forestale della Toscana, anche le prescrizioni previste dai Decreti di lotta obbligatoria o da specifici atti regionali o degli enti competenti ai sensi della L.R. 39/00.

1.4 Selvicoltura d'albero

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all'individuazione di piante (piante obiettivo), da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio e/o alla tutela della diversità specifica, scelte tra gli individui arborei di buona conformazione appartenenti alle seguenti specie autoctone:

- Rovere;
- Farnia;
- Cerrosughera;
- Sughera;
- Acer sp. (escluso l'acero campestre);
- Frassino maggiore;
- Frassino ossifillo;
- Meli (Malus sp.);
- Peri (Pyrus sp.);
- Ciliegio;
- Noce;
- Sorbi (Sorbus sp.);
- Tigli (Tilia sp.);
- Olmi (Ulmus sp.)

In particolare sono finanziabili gli interventi di selezione e valorizzazione delle piante obiettivo, consistenti nell'esecuzione di tagli di ceduzione localizzati o di abbattimento di singole piante effettuati in prossimità della pianta obiettivo e finalizzati alla loro qualificazione o alla riduzione della concorrenza esercitata dagli altri individui arborei. Gli interventi finanziabili possono essere eseguiti su una superficie variabile in funzione della dimensione delle chiome delle piante obiettivo e comunque non superiore a 200 mq/pianta (8 metri di raggio, misurati a partire dal piede della pianta) intorno ad ogni pianta. Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche tagli di potatura delle piante obiettivo.

Per poter accedere al finanziamento dovrà essere fatta un'analisi della stazione al fine di verificare che:

- le piante obiettivo prescelte siano vigorose, di buona conformazione e in grado di produrre legname o sughero di pregio;
- le piante obiettivo siano in numero sufficiente (almeno 30 piante ettaro anche se di specie differenti);
- le caratteristiche ecologiche della stazione siano adatte a sostenere l'accrescimento vigoroso delle piante prescelte.

II. Boschi di neoformazione

II.1 Sfolli e Diradamenti

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) o diradamento sono ammissibili solo se volti a favorire una loro più rapida evoluzione verso formazioni stabili.

Pertanto devono essere finalizzati a contenere lo sviluppo e la diffusione delle piante non desiderate, favorire le piante forestali a portamento arboreo o di maggior pregio e, in generale, favorire l'aumento della stabilità dei soprassuoli.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

11.2 Rinfoltimenti

Sono ammissibili i seguenti interventi di rinfoltimento con specie arboree autoctone di cui all'Allegato B) al presente bando:

- decespugliamento,
- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- messa a dimora delle piantine o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento potrà essere eseguito su una superficie massima del 30%, calcolata assegnando un'area di insidenza di 12 mq a pianta messa a dimora o in funzione dell'area effettivamente liberata dalla vegetazione infestante e oggetto di semina.

11.3 Potature

Le potature, di formazione e/o sramatura, potranno essere eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo e appartenenti a specie di pregio (vedi elenco relative al precedente punto *1.4 Selvicoltura d'albero*). Per le modalità di esecuzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

11.4 Selvicoltura d'albero

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all'individuazione di piante (piante obiettivo), da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio e/o alla tutela della diversità specifica, scelte tra gli individui arborei di buona conformazione appartenenti alle seguenti specie autoctone:

- Rovere;
- Farnia;
- Cerrosughera;
- Sughera;
- Acer sp. (escluso l'acero campestre);
- Frassino maggiore;
- Frassino ossifillo;
- Meli (Malus sp.);
- Peri (Pyrus sp.);
- Ciliegio;

04/02/2010

- Noce;
- Sorbi (*Sorbus sp.*);
- Tigli (*Tilia sp.*);
- Olmi (*Ulmus sp.*)

In particolare sono finanziabili gli interventi di selezione e valorizzazione delle piante obiettivo, consistenti nell'esecuzione di tagli di ceduzione localizzati o di abbattimento di singole piante o eventualmente di polloni, effettuati in prossimità della pianta obiettivo e finalizzati alla loro qualificazione o alla riduzione della concorrenza esercitata dagli altri individui arborei. Gli interventi finanziabili possono essere eseguiti su una superficie variabile in funzione della dimensione delle chiome delle piante obiettivo e comunque non superiore a 200 mq/pianta (8 metri di raggio, misurati a partire dal piede della pianta) intorno ad ogni pianta. Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche tagli di potatura delle piante obiettivo.

Per poter accedere al finanziamento dovrà essere eseguita un'analisi della stazione al fine di verificare che:

- le piante obiettivo prescelte siano vigorose, di buona conformazione e in grado di produrre legname o sughero di pregio;
- le piante obiettivo siano in numero sufficiente (almeno 30 piante ettaro anche se di specie differenti);
- le caratteristiche ecologiche della stazione siano adatte a sostenere l'accrescimento vigoroso delle piante prescelte.

III. Pinete da frutto.

Gli interventi di seguito riportati sono riferiti a pinete pure o a prevalenza di Pino domestico (*Pinus pinea L.*), dove sussistono le condizioni per una raccolta a fini economici dei pinoli.

III.1 Sfolli, diradamenti

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) o diradamento dovranno essere eseguiti per favorire le piante di Pino domestico vigorose e di conformazione idonea alla produzione di frutti e per anticiparne per quanto possibile la produzione di pinoli o garantire la continuità e qualità. Gli interventi dovranno mirare a raggiungere una densità indicativa di 500-800 piante ad ettaro per gli sfolli, e di 120-250 piante ad ettaro (a maturità) per i diradamenti.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

III.2 Tagli fitosanitari

Si rimanda a quanto precedentemente indicato per i cedui.

III.3 Potature

Dovranno interessare solo le piante destinate alla produzione e potrà essere finalizzato al taglio dei rami non idonei alla produzione o al risanamento e riequilibrio della chioma.

Sono ammissibili a finanziamento i costi di potatura di massimo 120 piante ad ettaro.

III.4 Rinfoltimenti

Sono ammissibili i seguenti interventi di rinfoltimenti con piante di Pino domestico (*Pinus pinea L.*):

- decespugliamento,

- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica della buche;
- messa a dimora delle piantine;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto,
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento potrà essere eseguito su una superficie massima del 30%, calcolata assegnando un'area di insidenza di 12 mq a pianta messa a dimora.

III.5 Tagli di preparazione o di sementazione

Sono ammissibili interventi, eseguiti in popolamenti maturi, di ulteriore riduzione del numero di individui (anche sotto 120 piante ettaro) finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale della pineta di domestico.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove piantine di pino domestico.

IV. Castagneti da frutto

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento dei castagneti da frutto, in coltivazione o al recupero di castagneti abbandonati.

Tutti gli interventi a carico dei castagneti possono essere finanziabili solo nel caso in cui dal progetto d'intervento presentato e dall'istruttoria se ne verifichi l'effettiva opportunità economica e selvicolturale (valutate in base alle condizioni stazionali, alla presenza o meno di patogeni, alla localizzazione in area vocata, ecc.)

IV.1 Miglioramento dei castagneti da frutto in coltivazione

Per il miglioramento dei castagneti da frutto in coltivazione sono ammesse le seguenti operazioni colturali a carattere straordinario:

IV.1.1 Diradamenti

Gli interventi di diradamento dovranno essere eseguiti per favorire le piante di castagno di varietà di pregio, vigorose e di conformazione idonea alla produzione di frutti, e per garantire la continuità e qualità della produzione. Gli interventi dovranno mirare a raggiungere una densità indicativa di 80-100 piante di castagno ad ettaro.

L'intervento deve mirare all'eliminazione delle piante di castagno soprannumerarie e/o malate o deperienti, nonché dei polloni di selvatico o le piante di altre specie estranee al castagneto.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

IV.1.2 Rinfoltimenti

Sono ammissibili eventuali i seguenti interventi di rinfoltimento:

- decespugliamento,

- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o di sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica delle buche;
- concimazione d'impianto;
- messa a dimora delle piantine innestate o trapianto dei selvaggioni;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali o della ceppaia;
- eventuale pacciamatura;
- innesto di polloni o selvaggioni con varietà locali di pregio;
- eventuale irrigazione all'impianto
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

Nel tal caso in cui il rinfoltimento sia eseguito tramite l'esecuzione di innesti, oltre agli interventi sopra menzionati, sono ammissibili anche interventi di preparazione per l'innesto della ceppaia, dei polloni o dei selvaggioni, nonché il trattamento fitosanitario localizzato dei punti di innesto.

L'intervento di rinfoltimento potrà essere eseguito su una superficie massima del 30% dell'area singola area ove si effettua il rinfoltimento, calcolata assegnando un'area di insidenza di 16 mq a pianta messa a dimora o a ceppaia o selvaggione innestato.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi che prevedono l'innesto di polloni o selvaggioni di diametro, nel punto di innesto, superiore a 12 cm.

In ogni caso, nell'esecuzione dei rinfoltimenti il materiale utilizzato (piantine e/o marze) e deve essere di varietà locali e idonee alla stazione.

IV.1.3 Potature di riforma, risanamento o rimonda della chioma

Dovranno interessare solo le piante destinate alla produzione e potranno essere finalizzate al taglio dei rami non idonei alla produzione o al risanamento e riequilibrio della chioma.

Nel caso di piante con la chioma fortemente compromessa o deperiente è ammessa anche la capitozzatura.

Sono ammissibili a finanziamento i costi di potatura di massimo 100 piante ad ettaro.

IV.1.4 Tagli fitosanitari

Si rimanda a quanto precedentemente indicato per i cedui.

IV.2 Recupero di castagneti abbandonati

Il recupero di castagneti abbandonati ai fine della produzione di castagne o marroni, è ammissibile a finanziamento solo se sussistono le condizione ecologiche, stazionali e di viabilità idonee alla coltivazione del castagno e favorevoli alla riuscita dell'intervento e alla produzione.

Ai fini della presente misura sono ammissibili gli interventi di recupero di popolamenti di castagno non più utilizzati per la produzione del frutto, anche se il popolamento stesso non presenta più le caratteristiche strutturali del castagneto da frutto ed è costituito prevalentemente da ceduo di castagno.

Nel dettaglio, il recupero dovrà essere attuato attraverso l'effettuazione di una o più delle seguenti operazioni colturali:

- taglio delle piante di castagno soprannumerarie, deperienti o secche e delle piante arboree di altre specie. Possono essere soggette al taglio anche le piante ancora vitali ma

attaccate da gravi patologie;

- eventuali potature di riforma, risanamento, rimonda della chioma o capitozzature delle piante di castagno da frutto ancora vitali al di sopra del punto di innesto, quando selvicolturalmente ed economicamente conveniente
- eventuali tagli di ceduzione di ceppaie di castagno e di preparazione dei polloni all'innesto;
- eventuali tagli di preparazione all'innesto di selvaggioni;
- decespugliamento delle specie arbustive invadenti;
- innesto di polloni o selvaggioni con varietà locali di pregio, compreso il trattamento fitosanitario localizzato dei punti di innesto e la protezione delle ceppaie o dei selvaggioni innestati dagli animali selvatici. Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi che prevedono l'innesto di polloni o selvaggioni di diametro, nel punto di innesto, superiore a 12 cm;
- rinfoltimento con piante di castagno innestate con varietà locali di pregio e idonee alla stazione, consistente nelle seguenti operazioni:
 - eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di lavorazione e/o sistemazione del terreno;
 - apertura manuale o meccanica delle buche;
 - concimazione di impianto;
 - messa a dimora delle piantine o trapianto dei selvaggioni;
 - messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
 - eventuale pacciamatura;
 - eventuale irrigazione all'impianto
 - spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento di rinfoltimento potrà essere eseguito su una superficie massima del 30% della singola area ove si effettua il recupero, calcolata assegnando un'area di insidenza di 16 mq a pianta messa a dimora o per ceppaia o selvaggione innestati.

Nella realizzazione degli interventi di recupero, è ammissibile a finanziamento l'esecuzione della potatura o capitozzatura di massimo 120 piante a ettaro o, in alternativa, l'esecuzione di innesti su 3 polloni per ceppaia e per un massimo di 240 ceppaie/ettaro o l'esecuzione di innesti su un massimo di 720 selvaggioni ad ettaro;

Nel caso di interventi misti, il numero massimo ammissibile di ceppaie o selvaggioni-innestati è ridotto proporzionalmente per ogni pianta soggetta a potatura di riforma.

V. Sugherete

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento delle sugherete, così come definite dall'art. 53 del Regolamento Forestale della Toscana, o al recupero di quelle abbandonate.

Tutti gli interventi nelle sugherete possono essere finanziabili solo nel caso in cui dal progetto d'intervento presentato e dall'istruttoria se ne verifichi l'effettiva opportunità economica e selvicolturale (valutate in base alle condizioni stazionali, alla presenza o meno di patogeni, alla localizzazione in area vocata, ecc.)

Gli interventi nelle sugherete possono essere eseguiti solo nei boschi delle provincie di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa.

V.1 Miglioramento delle sugherete in coltivazione

Per il miglioramento delle sugherete sono ammesse le seguenti operazioni colturali a carattere straordinario:

V.1.1 Diradamento

Gli interventi di diradamento, finalizzati a favorire le piante di Sughera, dovranno essere eseguiti attraverso;

- il taglio delle piante di altre specie che ne ostacolano lo sviluppo;
- il taglio delle piante di sughera, solo nel caso in cui siano presenti in nuclei di densità eccessiva o presentino caratteristiche non idonee alla produzione e al fine di raggiungere una densità ottimale indicativa di 150-200 piante di sughera ad ettaro.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

V.1.2 Rinfoltimenti

Per l'esecuzione di eventuali interventi di rinfoltimenti con messa a dimora di piante di sughera (*Quercus suber* L.), sono ammissibili i seguenti interventi:

- decespugliamento,
- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica della buche;
- concimazione di impianto;
- messa a dimora delle piantine;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali o della ceppaia;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento di rinfoltimento potrà essere eseguito su una superficie massima del 30% della singola rea ove si effettua il rinfoltimento, calcolata assegnando un'area di insidenza di 12 mq a pianta messa a dimora.

V.1.3 Tagli fitosanitari

Si rimanda a quanto precedentemente indicato per i cedui.

V.1.4 Potature

Le potature di formazione potranno essere eseguite solo sulle piante di sughera.

Per le modalità di esecuzione, si rimanda a quanto previsto all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

V.2 Recupero di sugherete abbandonate

Il recupero di sugherete abbandonate da boschi puri o misti attualmente destinati alla produzione legnosa è ammissibile solo se effettuato ai sensi di quanto disposto del comma 3 dell'art. 53 del Regolamento Forestale e solo se sussistono le condizioni ecologiche e stazionali idonee alla sughera e favorevoli alla riuscita dell'intervento e alla produzione di sughero.

Nel dettaglio, sono ammissibili una o più delle seguenti operazioni colturali:

- taglio delle piante di sughere soprannumerarie, deperienti o secche e delle piante arboree di altre specie;
- decespugliamento delle specie arbustive invadenti;
- eventuali potature di riforma, risanamento, rimonda della chioma delle piante di sughera ancora vitali, da eseguirsi solo quando l'intervento è selvicolturalmente ed economicamente conveniente.
- eventuale rinfoltimento, consistente nelle seguenti operazioni:
 - eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di lavorazione e/o sistemazione del terreno;
 - apertura manuale o meccanica della buche;
 - concimazione d'impianto;
 - messa a dimora delle piantine;
 - messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
 - eventuale pacciamatura;
 - eventuale irrigazione all'impianto;
 - spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento di rinfoltimento potrà essere eseguito su una superficie massima del 30% della singola area ove si effettua il recupero, calcolata assegnando un'area di insidenza di 12 mq a pianta messa a dimora.

VI. Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena.

Gli interventi possono essere effettuati esclusivamente su tartufaie naturali esistenti, localizzate nelle aree a spiccata vocazione tartufigena. Per aree a spiccata vocazione tartufigena si intendono:

- tartufaie controllate ai sensi dell'art. 4 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree individuate e tutelate dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 50/95 e s.m.i.;
- le aree censite e cartografate dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni;
- altre tartufaie naturali esistenti la cui vocazionalità è attestata da una perizia tecnica redatta da professionista competente ai sensi della normativa vigente e abilitato.

Gli interventi eseguibili e finanziabili possono riguardare esclusivamente le aree di produzione delle seguenti specie di tartufo:

- tartufo bianco pregiato (*Tuber magnatum* Pico);
- t. bianchetto o marzuolo (*Tuber borchii* Vitt.);
- t. nero pregiato (*Tuber melanosporum* Vitt.);
- t. scorzone (*Tuber aestivum* Vitt.);
- t. uncinato (*Tuber uncinatum* Chatin).

Per tutti gli aspetti che riguardano la disciplina della raccolta, trasformazione e commercializzazione del tartufo è necessario far riferimento alla Legge Regionale che disciplina in materia di tartufi (L.R. n.50/95 e successive modificazioni).

Ai fini del miglioramento delle tartufaie naturali, possono essere eseguite e ammesse a finanziamento le tipologie di intervento di seguito riportate, in funzione delle caratteristiche della tartufaia e della specie di tartufo interessata.

VI.1 Diradamenti

Nelle tartufaie, nel caso di presenza di un'eccessiva copertura arborea, sono ammissibili lo sfoltimento selettivo di polloni sulle ceppaie, il diradamento selettivo di piante arboree, il taglio della vegetazione arbustiva infestante. Gli interventi devono essere finalizzati, a favorire lo sviluppo delle specie simbiotiche, a garantire il mantenimento delle caratteristiche ecologiche favorevoli alla specie di tartufo presente e a favorire la rinnovazione delle specie arboree simbiotiche.

In tutti i casi, il materiale di risulta dovrà essere asportato o sistemato in modo da non danneggiare la produzione e la raccolta dei tartufi.

VI.2 Rinfoltimenti

Sono ammissibili eventuali interventi di rinfoltimenti con specie simbiotiche autoctone arboree o arbustive di cui all'Allegato C) al presente bando,.

In particolare, sono ammissibili i seguenti interventi:

- decespugliamento,
- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica della buche;
- messa a dimora di piantine di idonee specie arboree o arbustive tartufigene, preventivamente micorrizzate con tartufi, quando sia funzionale al miglioramento della tartufaia e quando esistano condizioni stagionali idonee alla messa a dimora delle piantine micorrizzate. Tale intervento è ammissibile per tutte le specie di tartufo sopra indicate, ad eccezione del tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico);
- messa a dimora di piantine o talee di specie arboree o arbustive simbiotiche non micorrizzate con tartufo bianco (*Tuber magnatum* Pico), quando sia funzionale al miglioramento della tartufaia e quando esistano condizioni stagionali idonee alla messa a dimora delle piantine;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto,
- acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento potrà essere eseguito su una superficie massima del 30% della singola area ove si effettua il rinfoltimento, calcolata assegnando un'area di insidenza di 12 mq a pianta o talea messa a dimora.

Nel caso di utilizzo di piantine micorrizzate è ammissibile il finanziamento e l'acquisto e messa a dimora di massimo 200 piante/ettaro, purchè costituite in lotti per i quali è stato rilasciato dall'ARSIA l'attestato di controllo sulla micorrizzazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 50/95 e s.m.i..

A tal fine, nella fase di collaudo dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

- attestato della ditta fornitrice, dal quale risulti che i lotti di acquisto di piante tartufigene da destinare alla piantumazione sono micorrizzati con le specie di tartufi indicate. Nell'attestato dovrà inoltre essere specificato che le piante vendute al richiedente (con riferimento alla relativa fattura) sono quelle dei lotti di acquisto controllati dall'ARSIA per i quali è stato rilasciato il relativo attestato. Nell'attestato devono essere presenti anche i riferimenti relativi alla richiesta di controllo all'ARSIA da parte del richiedente;
- attestato di controllo delle piantine micorrizzate rilasciato dall'ARSIA.

Per le tartufaie naturali migliorate ai sensi della presente misura può essere richiesto, da parte del richiedente, il riconoscimento del diritto di raccolta riservata ai sensi dell'art. 6 della L.R. 50/1995 e s.m.i. In tal caso vale il disposto della predetta norma all'art. 4 ("Tartufaie controllate") e quanto codificato all'art. 6 per quanto riguarda la procedura tecnico-amministrativa per il riconoscimento del diritto di raccolta riservata di tartufi.

VII. Altre fustaie

VII.1 Sfolli, diradamenti

Gli interventi di sfollo (in soprassuoli di età inferiore a 15 anni) o diradamento dovranno favorire le piante di latifoglie autoctone (vedi allegato A alla L.R. 39/00) e la biodiversità.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento.

VII.2 Tagli fitosanitari

Si rimanda a quanto precedentemente indicato per i cedui.

VII.3 Potature

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di potature di formazione, sramatura o spalcatura eseguite solo sulle piante forestali a portamento arboreo, finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione legnosa e eseguite con le modalità e nei limiti di cui all'art. 16 del Regolamento Forestale della Toscana.

VII.4 Selvicoltura d'albero

Sono ammissibili a contributo gli interventi finalizzati all'individuazione di piante (piante obiettivo), da destinare alla produzione di assortimenti legnosi di pregio e/o alla tutela della diversità specifica, scelte tra gli individui arborei di buona conformazione appartenenti alle seguenti specie autoctone:

- Rovere;
- Farnia;
- Cerrosughera;
- Sughera;
- Acer sp. (escluso l'acero campestre);
- Frassino maggiore;
- Frassino ossifillo;
- Meli (*Malus* sp.);
- Peri (*Pyrus* sp.);
- Ciliegio;
- Noce;
- Sorbi (*Sorbus* sp.);

04/02/2010

- Tigli (*Tilia* sp.);
- Olmi (*Ulmus* sp.)

In particolare sono finanziabili gli interventi di selezione e valorizzazione delle piante obiettivo, consistenti nell'esecuzione di tagli di abbattimento di singole piante o eventualmente di polloni, effettuati in prossimità della pianta obiettivo e finalizzati alla loro qualificazione o alla riduzione della concorrenza esercitata dagli altri individui arborei. Gli interventi possono essere eseguiti su una superficie variabile in funzione della dimensione delle chiome delle piante obiettivo e comunque non superiore a 200 mq/pianta (8 metri di raggio, misurati a partire dal piede della pianta) intorno ad ogni pianta. Nell'ambito dell'intervento sono ammissibili anche tagli di potatura delle piante obiettivo.

Per poter accedere al finanziamento dovrà essere eseguita un'analisi della stazione al fine di verificare che:

- le piante obiettivo prescelte siano vigorose, di buona conformazione e in grado di produrre legname o sughero di pregio;
- le piante obiettivo siano in numero sufficiente (almeno 30 piante ettaro anche se di specie differenti);
- le caratteristiche ecologiche della stazione siano adatte a sostenere l'accrescimento vigoroso delle piante prescelte.

VII.5 Rinfoltimenti

Sono ammissibili i seguenti interventi di rinfoltimento con specie arboree autoctone di cui all'allegato B) al presente bando:

- decespugliamento,
- eventuale formazione di piazzole o altri piccoli interventi localizzati di preparazione e/o sistemazione del terreno;
- apertura manuale o meccanica della buche;
- messa a dimora delle piantine o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più convenienti.

L'intervento potrà essere eseguito su una superficie massima del 30% della singola area ove si effettua il rinfoltimento, calcolata assegnando un'area di insidenza di 12 mq a pianta messa a dimora o in funzione dell'area effettivamente liberata dalla vegetazione infestante e/o oggetto di semina.

VII.6 Tagli di preparazione o di sementazione

Sono ammissibili interventi eseguiti, in popolamenti maturi, finalizzati a creare le condizioni per l'insediamento della rinnovazione naturale.

Sono ammissibili sia il taglio delle piante arboree sia l'eventuale taglio delle piante arbustive tramite decespugliamento, al fine di favorire l'affermazione delle nuove piantine.

ANNOTAZIONI

Tutti gli interventi sopra riportati e previsti al punto 5.e del presente bando sono finanziabili, nell'ambito del periodo di programmazione, per un'unica tipologia e per una sola volta sulla stessa superficie forestale. Fanno eccezione gli interventi di potatura, i rinfoltimenti e i tagli fitosanitari, che

possono essere realizzati contemporaneamente alle altre tipologie di intervento previste purchè all'interno della stessa domanda.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 *"Richiesta del completamento della domanda di aiuto"*.

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione relativo alle cure colturali previste e finalizzate a garantire la riuscita dell'intervento (per gli interventi di rinfoltimento o di recupero di popolamenti abbandonati), o alle necessarie opere di manutenzione ordinaria (per le altre tipologie di intervento).

Non sono finanziabili le normali pratiche colturali annuali.

Non sono ammissibili a contributo le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo.

Nell'esecuzione di tutti gli interventi sono ammesse anche le operazioni strettamente necessarie e collegate alla corretta realizzazione di quanto previsto, anche nel caso in cui non siano espressamente previste nelle descrizioni degli stessi contenute all'interno del presente bando. In particolare e quando pertinenti, sono comprese le spese per: taglio, depezzatura, esbosco, asportazione o trasporto del materiale di risulta all'imposto, cippatura, triturazione o abbruciamenti controllati del materiale di risulta. Sono altresì compresi eventuali piccoli interventi necessari per il corretto deflusso delle acque e la stabilità idrogeologica dell'area oggetto dei lavori, al fine di garantire il corretto sviluppo e accrescimento del soprassuolo boschivo oggetto dell'investimento, quali: realizzazione o riapertura di fossetti e/o scoline; realizzazione di graticciate e/o di brigliette con fascine; asportazione, da fossi o fossetti o avvallamenti, di materiale vegetale secco accumulato (ramaglie, tronchi), ripristino localizzato di gradoni e/o muretti a secco.

f. ***Spese propedeutiche alla certificazione forestale finalizzata ad aumentare il valore delle foreste regionali e a garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali.***

Sono ammesse a contributo tutte le spese propedeutiche al conseguimento della certificazione di gestione forestale sostenibile secondo gli schemi di certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) o FSC (Forest Stewardship Council).

In particolare vengono riconosciuti i costi per la predisposizione del Manuale aziendale di gestione sostenibile e le altre spese tecniche eventualmente necessarie ai fini della certificazione (consulenze, adeguamenti documentali, ecc.) purchè non afferenti ad attività svolte dall'Organismo di controllo che rilascia la certificazione. Non sono invece riconosciuti i costi diretti della certificazione (visita di audit., rilascio della Certificazione, costi di utilizzo del logo, verifiche annuali e relative quote annuali, ecc.).

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 15.2 *"Richiesta del completamento della domanda di aiuto"*, che dovrà indicare anche l'entità delle superfici forestali che saranno oggetto di certificazione e individuarne la localizzazione catastale.

Il contributo potrà essere erogato solo dopo il conseguimento della certificazione forestale, cioè dopo l'emissione del relativo Certificato da parte degli organismi di certificazione e tenendo presente che:

- i terreni oggetto della domanda di aiuto devono essere gestiti da privati o da Comuni o loro associazioni;
- nel caso di consorzi o altre forme associative che gestiscono sia proprietà private sia proprietà pubbliche diverse da quelle dei Comuni o di loro associazioni, la certificazione deve essere acquisita in forma unitaria, ma i costi saranno finanziabili solo in modo proporzionale all'entità dei terreni di proprietà di privati o di Comuni o loro associazioni;
- non sono finanziabili modifiche a Manuali o altre spese propedeutiche relative a certificazioni già acquisite tranne che nel caso di:
 - i. ampliamento della superficie interessata dalla certificazione, dovuto all'acquisizione di nuove superfici. Il contributo sarà limitato solo alla quota di superficie in ampliamento;
 - ii. modifiche sostanziale delle previsioni del Manuale, relative a terreni in essi già

inseriti, che comportino l'esecuzione di interventi selvicolturali precedentemente non previsti e da eseguirsi nel corso del periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento". Il contributo sarà limitato solo alla quota di superficie interessate dalle modifiche. Non sono ammissibili modifiche a Manuali redatti usufruendo di altri finanziamenti pubblici concessi ai sensi della presente misura;

- l'Organismo di Controllo (OdC) per la certificazione di gestione forestale sostenibile deve essere accreditato sulla base di criteri internazionali di accreditamento. In particolare, per la certificazione secondo lo schema PEFC, l' OdC deve essere accreditato al SINCERT, mentre per la certificazione secondo lo schema FSC deve essere accreditato dallo FSC stesso;
- le spese propedeutiche alla certificazione forestale sono ammissibili, nei limiti e con le modalità di cui al punto 6.1" *Ulteriori specifiche*", solo se legati al finanziamento di altri investimenti materiali ai sensi dei punti b, c, d, e del presente paragrafo.

5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Si precisa che, ai fini del presente bando i termini "azienda" o "aziendali" sono utilizzati per indicare l'insieme dei terreni boscati nella disponibilità del richiedente e interessati dalla domanda di contributo.

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento Forestale della Toscana vigente, anche al fine di garantire la rispondenza dell'intervento a criteri di sostenibilità ambientale e la compatibilità con la buona gestione forestale;
- per tagli fitosanitari ai fini del presente bando, devono intendersi sia quelli così definiti dall'art. 49 del regolamento forestale, sia quelli che pur essendo definibili diversamente ai sensi del regolamento forestale abbiano comunque prevalentemente finalità di controllo di fitopatologie o altri danni da fattori abiotici;
- il sostegno di cui al presente bando è concesso solo per i boschi di proprietà di privati o di loro associazioni o dei Comuni o di loro associazioni. Sono escluse dall'aiuto le foreste di proprietà di Stato e Regione.
- per le aziende con superficie boscata superiore a 100 ettari accorpate per le quali sussiste l'obbligo di possedere il piano di gestione (vedi precedente paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda".) si considerano accorpate le superfici forestali che rispondono ai criteri definiti dal comma 8 dell'art. 10 del Regolamento forestale della Toscana e s.m.i.. Inoltre, in base a quanto previsto dall'art. 48 della L.R. 39/00, i piani di gestione o altro strumento di pianificazione forestale equipollente (Piano dei tagli) devono essere predisposti e approvati, dagli Enti competenti, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento Forestale della Toscana;
- per gli interventi di cui al paragrafo 5, lettere d) – *Potenziamento e miglioramento strutture forestali aziendali* - ed e) - *Interventi di miglioramento e recupero soprassuoli boschivi* - i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato.
- ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.7 del PSR della Toscana, tutti gli interventi finanziati dal presente bando , qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono:
 - essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004;
 - fare riferimento, laddove previsto, alle disposizioni normative vigenti in materia di 'Valutazione di incidenza' (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e 120/03, LR 56/00-art.15);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per rinfoltimenti deve

rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non saranno ammessi a contributo gli interventi rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM) ;

- il progetto e le relazioni tecniche presentate (vedi paragrafo 15.2 *"Richiesta del completamento della domanda di aiuto"*) devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Per le opere di miglioramento boschivo, tale tecnico dovrà essere:

- un Perito Agrario o un Agrotecnico, solo per boschi inseriti in aziende agrarie di dimensioni piccole o anche medie (inferiori o uguali a 15 ettari¹);
- un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, per tutti i boschi indipendentemente dall'estensione e, obbligatoriamente, per boschi inseriti in aziende agrarie grandi;
- quando previsto dalla normativa vigente, il tecnico progettista dovrà essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale. Nei casi di progettazione pubblica, con tecnici aventi titolo e alle dipendenze della stessa amministrazione, non è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale;

- il Piano di coltura e/o di manutenzione deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita debitamente vistata al richiedente all'atto del rilascio dell'atto di assegnazione;

- le operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma la loro esecuzione è comunque obbligatoria nel periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 *"Obblighi successivi al pagamento"*;

- il richiedente deve dimostrare di possedere, in qualsiasi momento dalla ricezione della domanda di aiuto fino alla ricezione della domanda di pagamento e tramite il fascicolo aziendale, i beni immobili sui quali insiste l'investimento, o ad esso collegati. A decorrere dalla ricezione della domanda di pagamento, il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo 11.2 punto 3) e fatto salvo quanto in esso previsto;

Ai fini del rispetto di quanto riportato al precedente paragrafo 4 *"Soggetti ammessi a presentare domanda"*, si considerano titoli di possesso validi solo: la proprietà, l'usufrutto, il contratto di locazione/affitto, gli usi civici, la concessione di uso pubblico, la convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici, la gestione consorziata dei beni. Tutti i titoli, per essere ritenuti validi ai fini del presente bando, devono rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:

- essere registrati;
- essere in forma di atto pubblico.

Nel caso di terreni in comproprietà o comunione dei beni, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo degli aventi titolo, purchè sia allegata uno dei documenti di cui al successivo paragrafo 15.2 *"Richiesta del completamento della domanda di aiuto"*.

Non sono ammissibili a finanziamento le domande che hanno ad oggetto beni posseduti a titolo di comodato tranne che nel caso dei beni necessari a giustificare l'investimento ai sensi della lettera b) del paragrafo 5 del presente bando.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi della presente bando e per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al paragrafo 5 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 123.b, 225, 226 (limitatamente a tutti gli interventi di prevenzione) e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: interventi selvicolturali, interventi sulla viabilità, interventi sui fabbricati, ecc.).

¹ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV – n° 915 del 30/07/1996

6. Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di pagamento delle spese sostenute, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana e dal Documento Attuativo Regionale del PSR e s.m.i. (approvato con Delibera di Giunta n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i., di seguito indicato come DAR).

Inoltre, per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e /o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

6.1 Ulteriori specifiche

Fermo restando il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale, ai fini del presente Bando sono ammissibili a contributo:

- gli interventi ricadenti nel territorio della Regione Toscana;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto², eccezione fatta per le spese generali propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti pubblici sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande di aiuto³, purché effettuate nei 365 giorni precedenti quello di presentazione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi prima del ricevimento della domanda;
- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile, quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali, così come previsto dal paragrafo del 3.3.3.2.10 "*Spese generali*" del DAR, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono, ad eccezione dei casi di seguito riportati:
 - nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza e di cui al punto 5.b) e 5c) del presente bando, gli onorari dei professionisti sono finanziabili nella misura massima del 1% dell'importo complessivo

² Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

³ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

dell'investimento a cui si riferiscono;

- i costi degli interventi di cui ai punti 5.a) e 5.f) del presente bando sono ammissibili solo se sono legati ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006 e nei limiti del 25% della spesa ammissibile totale. Tale limite è comprensivo anche della quota per le spese generali e va riferito ad entrambi gli interventi se richiesti nell'ambito della stessa domanda;
- rientrano altresì nell'ambito delle spese generali gli eventuali costi relativi alle certificazioni o attestazioni di controllo del materiale vegetale o di altri prodotti utilizzati per l'esecuzione dell'investimento e rilasciati da Enti o Organismi abilitati in merito;

- gli investimenti in natura sono ammissibili esclusivamente per gli interventi a carattere agronomico e forestale realizzati da privati e relativi al punto 5.e) del presente bando (*Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi*) e con le modalità stabilite dal paragrafo 3.3.3.2.6 "Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro" del DAR..

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si dovrà far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1091 del 22/12/08 e s.m.i..

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere:

- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni nel caso di investimenti in natura, invece, si dovrà far riferimento alle tariffe orarie e tempi di esecuzione degli interventi forestali determinate con Decreto del 24 dicembre 2008, n. 6236 e s.m.i. Non sono ammissibili a finanziamento operazioni non comprese in dette tariffe orarie.

Inoltre:

- l'ammontare degli investimenti in macchinari, attrezzature, mezzi tecnici, ecc., dovrà essere sempre giustificato da specifici preventivi rilasciati e controfirmati dal venditore, con l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, dello sconto, del prezzo netto, della data di consegna e dei termini di pagamento, che devono essere compatibili con il piano finanziario del progetto;
- sulle fatture relative agli acquisti di macchinari, attrezzature, DPI, presentate in fase di accertamento finale, dovranno essere indicate (se presenti) o il numero seriale o la matricola o il numero di telaio della macchina/attrezzatura/DPI acquistati. In alternativa e per le macchine dotate di targa, il richiedente potrà comunicare all'Ente competente e in fase di accertamento finale il numero di targa della macchina oggetto del finanziamento.

Oltre alle esclusioni e alle specifiche previste dal DAR e dagli altri atti o documenti in merito, non sono

ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature);
- b) i semplici investimenti di sostituzione così come definiti all'art. 2.17 del reg. CE n. 1857/06 "Relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli";
- c) interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. CE 1698/05;
- d) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) acquisto di immobili non finalizzati all'obiettivo del progetto finanziato;
- g) nel caso di acquisto di fabbricati, il valore di macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti nel fabbricato stesso;
- h) nel caso di acquisto di fabbricati fatiscenti, i lavori di demolizione e trasporto e i costi di conferimento in discarica dei materiali;
- i) spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi per il personale dipendente;
- j) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- k) lavori e opere non strettamente necessari ai fini del processo produttivo, aventi carattere di prestigio o di abbellimento, come fontane, opere di decorazione e simili, anche se imposti da normative pubbliche vigenti;
- l) lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o presso altra azienda del richiedente ubicata nel territorio di un altro Ente competente rispetto a quello dove è stata presentata la domanda di contributo;
- m) acquisto di macchine, macchinari e attrezzature installati presso aziende di terzi o utilizzati da terzi;
- n) investimenti in natura o lavori in economia, per interventi diversi da quelli di cui al punto 5.e) del presente bando "*Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi*" e con modalità diverse da quelle stabilite nel DAR al paragrafo 3.1.3.2.6 "*Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro*";
- o) investimenti in natura o lavori in economia per tutte le tipologie di interventi realizzati da Enti pubblici con manodopera alle loro dipendenze;
- p) lavori iniziati prima di quanto stabilito al precedente paragrafo 6.1 "*Ulteriori specifiche*";
- q) spese per lavori e opere volti al completamento di interventi già iniziati prima della data autorizzata per l'inizio degli investimenti;
- r) per le macchine e le attrezzature, l'acquisto di materiali di usura e le riparazioni relative;
- s) acquisto di mobili, attrezzature varie e arredamenti degli uffici, ad eccezione di quanto specificamente indicato tra le spese ammissibili;
- t) acquisto di attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo, o normalmente ammortizzabili in un anno;
- u) acquisto di autovetture;
- v) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
- w) spese generali relative agli investimenti immateriali.

7. Localizzazione dell'investimento

Tutto il territorio regionale, con priorità per le zone classificate come C2 e D del PSR, e con le seguenti specificazioni:

- gli interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi (lettera e del paragrafo 5 del presente bando) possono essere finanziati solo se eseguiti all'interno delle superfici forestali (boschi così come definiti dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.);
- gli interventi sulle sugherete (punto e.V del paragrafo 5) possono essere finanziati solo se eseguiti all'interno delle superfici forestali (boschi così come definiti dai commi da 1 a 3 dell'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i.) localizzate nelle province di Province di Grosseto, Livorno, Siena e Pisa.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "*Localizzazione degli investimenti materiali*" e 3.3.3.3.5 "*Localizzazione degli Investimenti immateriali*".

8. Dimensione dell'intervento

Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 12, relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, si applicano le seguenti prescrizioni in merito alle dimensioni dell'intervento:

- per gli interventi di cui alla lettera 5.e) "*Interventi di miglioramento e recupero di soprassuoli boschivi*" la superficie minima accorpata (così come definita dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i e dal Regolamento Forestale) è di 2.000 mq per ogni singola tipologia di intervento;
- per gli interventi di diradamento dei cedui per il recupero del trattamento a sterzo, di selvicoltura d'albero e miglioramento e recupero delle aree a spiccata vocazione tartufigena di cui al punto 5.e) del presente bando (I.1.1, I.4, II.4, VI, VII.4) la superficie massima ammessa per ciascuna tipologia di intervento non potrà superare i 5 ettari per richiedente, per domanda e per annualità finanziaria;
- per tutti gli altri interventi di cui al punto 5.e non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento (fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12 del presente bando).

9. Settori di produzione interessati

Non pertinente

10. Condizioni di accesso relative ai richiedenti

Il richiedente, per poter essere ammesso al sostegno, deve soddisfare le seguenti condizioni (se pertinenti alla tipologia di investimento previsto):

- a. nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, in base a quanto previsto del paragrafo 3.2.2 "*Cantierabilità degli investimenti*" del DAR, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori/investimenti. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità;
- b. Nel caso di interventi eseguiti da soggetti pubblici, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi, necessari all'esecuzione degli investimenti previsti;

- c. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- d. di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; in tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- e. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- f. nel caso di privati, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto i casi espressamente previsti nel presente bando; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;
- g. nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo, eccetto i casi espressamente previsti nel presente bando; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Limitatamente ai suddetti lettere f) e g), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga un atto di concessione per un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione: 1) di aver rinunciato all'altro contributo concesso; oppure 2) di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto e mantenuti e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra specificati, ***fatta eccezione per quelli di cui alle lettere a), b)***, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In richiedente, deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

10.1 - Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità

Al fine dell'ammissione al sostegno i richiedenti devono essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda oppure una penalizzazione, secondo la casistica sotto elencata:

a. Inaffidabilità totale, quando il richiedente, per una singola domanda:

- 1.** è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b. Inaffidabilità parziale grave, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
2. ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
3. è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c. Inaffidabilità parziale media, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
2. ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
3. è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
4. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
5. 5) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d. Inaffidabilità parziale lieve, quando il richiedente, per una singola domanda, è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

11. Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna a:

1. produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
2. attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essa allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
3. sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
4. produrre apposita fidejussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori - SAL (per i privati);

5. produrre, nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica e in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella erogata a titolo di anticipo o di SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
6. quando pertinente, acquisire o mantenere la piena disponibilità (per il periodo di impegno) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
7. rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità;
8. possedere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*" e nel rispetto di quanto in esso previsto;
9. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico, dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti entro la data di emissione dell'Atto di assegnazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 1, 3, 9, comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e, se assegnato, la revoca del contributo;
- 2, 7 e 8, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso;
- 4, 5, non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- 6, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.

11.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a:

1. rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità, di accertamento finale e controllo;
2. detenere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*". Tali titoli, a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento devono avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al punto successivo e nel rispetto di quanto previsto al punto 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*";
3. rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione"). Per quanto riguarda le superfici collegate all'investimento per giustificarne la finanziabilità (di cui al punto 5.b) tale vincolo di inalienabilità deve intendersi rispettato anche nel caso in cui, nel periodo di impegno, intervengano cambiamenti nei terreni purchè sia garantito comunque il rispetto dei requisiti relativi al possesso, alla quantità di superficie richieste dal presente bando o riportate nella documentazione allegata alla domanda di aiuto al fine di giustificare l'intervento, alle caratteristiche dei terreni stessi, e purchè sia garantito il rispetto di tutti gli altri elementi previsti dal Bando stesso;
4. la manutenzione dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento presentata dal dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");

5. l'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione e, in generale, alla manutenzione dei soprassuoli forestali, delle infrastrutture o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal richiedente;
6. rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità al paragrafo 3.3.3.2.11. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR;
7. dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo;
A parziale deroga di quanto sopra detto, i mezzi o le attrezzature non fisse, possono essere utilizzate anche nelle aree forestali in possesso del beneficiario poste nel territorio di altri Enti competenti purchè, detti mezzi o attrezzature, facciano comunque riferimento al centro aziendale, UTE o UTF, ecc. per il quale è stato ottenuto il contributo;
8. comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti, comprese le eventuali modifiche relative alle superfici collegate agli investimenti;
9. non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 9, comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso;
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso;
- 6, comporta la revoca dell'assegnazione dei contributi, con recupero dei fondi già percepiti, nel caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli.

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

11.4 - Obblighi connessi al monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

12. Tassi di contribuzione e minimi/massimali⁴

In generale e fatte salve le eventuali eccezioni di seguito riportate, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 50% del costo totale ammesso e accertato, elevabile al 60% per investimenti realizzati in zone montane e in zone svantaggiate ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e s.m.i., nelle zone ricomprese in Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

Nel caso di aziende con superfici ricadenti all'interno di zone diverse (ad es. tra zona montana o svantaggiata o Natura 2000 ecc. e una non montana o non svantaggiata ecc.) la percentuale di contribuzione viene definita tenendo presente che:

- per gli investimenti a superficie (punti 5.a, 5.e, 5.f) viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore sulla superficie interessata dagli interventi ricadente nelle zone montane e/o svantaggiate, nelle aree di Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, e la percentuale minore sulla parte ricadente al di fuori di dette aree;
- nel caso di investimenti non direttamente collegati alla superficie, viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore solo se almeno il 51% della superficie totale collegata o collegabile all'investimento ricade in zona montane e/o svantaggiate e nelle aree di Natura 2000 e nelle zone individuate ai sensi della Direttiva 2000/60/CE.

È inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso. Per gli investimenti per i quali l'atto di assegnazione è stato adottato nel 2010, l'importo degli anticipi è aumentato al 50% dell'aiuto pubblico concesso all'investimento

Infine, è possibile riconoscere a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70% fermo restando che la somma complessivamente erogata a titolo di anticipo e di SAL non può comunque essere superiore al 90% del contributo totale concesso.

L'importo massimo del contributo concedibile per ciascuna fase di programmazione (I fase: 2007-2010; II fase: 2011-2013) è pari a € 300.000,00 per beneficiario per investimenti ricadenti nel territorio della stessa Provincia o Comunità montana, con un massimo di € 500.000,00 per beneficiario a livello regionale e per la presente misura.

Non sono ammissibili a finanziamento domande di aiuto con importo del contributo ammissibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario, tranne che nel caso degli interventi di cui alla lettera e) del punto 5 del presente bando per i quali tale importo è di 2.000,00 € per beneficiario.

Inoltre, per la determinazione del contributo, valgono le seguenti indicazioni

- nel caso dei piani di gestione o dei tagli di cui al punto 5.a del presente bando, fermo restando le percentuali di contributo erogabile di cui sopra, l'importo ammissibile della spesa connessa alla loro redazione non potrà comunque superare i 50,00 €/ha;
- per i piani dei tagli il contributo può essere riconosciuto solo sulle superfici interessate da interventi nell'arco di validità del piano, mentre per i piani di gestione può essere ammessa a contributo tutta la superficie boscata inclusa nel piano stesso purchè nella disponibilità del beneficiario in base ad uno dei titoli di cui al precedente paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*";
- la quota di spesa ammissibile come investimenti in natura o spese in economia (previsti solo per gli interventi di cui al paragrafo 5.e) non può superare in ogni caso i 50.000,00 € per progetto;

⁴ Per tasso di contribuzione si intende l'aiuto diretto a fondo perduto concesso, stabilito in percentuale rispetto al costo totale ammissibile sostenuto dal beneficiario.

Per minimale e massimale si intende rispettivamente il valore assoluto minimo e massimo dell'aiuto pubblico (contributo, premio o indennità) espresso in euro.

- per l'acquisto fabbricati, la spesa ammissibile non può superare il 30% della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi (diversi dall'acquisto fabbricati) richiesti nell'ambito della lettera d) del paragrafo 5 del presente bando;
- per l'acquisto terreni, la spesa ammissibile non può superare il 10 % della spesa totale ammessa a finanziamento sugli interventi (diversi dall'acquisto terreni) richiesti nell'ambito della lettera d) del paragrafo 5 del presente bando;
- l'ammontare della spesa totale ammissibile per l'acquisto di beni immobili (terreni e/o fabbricati) non potrà in nessun caso eccedere l'importo di 120.000,00 €.

L'ammontare delle percentuali di contributo erogabile per l'acquisto dei terreni o degli immobili sarà oggetto di verifica anche in sede di accertamento finale. Il mancato rispetto delle limitazioni relative alla spesa ammissibile per l'acquisto dei fabbricati o dei terreni comporterà la riduzione del contributo ammissibile al fine di riportarlo nei limiti previsti.

13. Priorità per la selezione delle domande

13.1 – Valutazione delle priorità

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi al sostegno, sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) Se non diversamente specificato in calce alla descrizione delle singole priorità, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) Se non diversamente specificato nelle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente, presente sul sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda in fase di completamento della stessa;
- c) Se non diversamente specificato, tutti i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere riferiti all'UTE o all'Unità Produttiva Specifica (UTF; UPI; UTP; UTS; ecc.) interessata e/o direttamente collegata agli investimenti inseriti in domanda.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al paragrafo 3, *'Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari'* del DAR.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla ricezione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Nel caso che la dotazione finanziaria della misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco delle domande ammesse.

Per le domande che provengono da annualità precedenti le priorità devono essere possedute alla data di ricezione della domanda iniziale e confermate al momento del completamento.

13.2 - Punteggi aggiuntivi nei PLSR

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al capitolo 4 '*Programmazione locale*' del DAR. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

13.3 - Priorità soggetti privati

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

I. Qualità investimento

<p>a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di misura del PSR - punto 5.c del presente bando) non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; - almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €; - almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 	Punti 2
<p>b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4.e (miglioramento delle foreste) della scheda di Misura del PSR (punto 5.e del presente bando)</p> <p>b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili rientrano fra quelli relativi al punto 4d (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR (punto 5.d del presente bando)</p> <p>c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni finalizzate all'acquisizione della ecocertificazione forestale punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR (punti 5.a e 5.f del presente bando)</p> <p>d) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto 4.d della scheda di Misura del PSR (punto 5.d del presente bando)</p>	<p>Punti 6</p> <p>Punti 4</p> <p>Punti 2</p> <p>Punti 2</p>

Il punteggio di cui alla lett. I.a è cumulabile con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2, I.c, I.d.

I punteggi di cui alle lettere I.b.1 e I..b.2 non sono cumulabili tra loro.

I punteggi di cui alle lettere I.c e I.d sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

<p>a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente 	Punti 1
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

<p>b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie >50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)</p>	Punti 4
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

<p>c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC</p>	Punti 1
---	---------

<p>d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.</p>	Punti 1
---	---------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, 4d della scheda di misura del PSR – punti 5.b, 5.c, 5d del presente bando) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere compreso nelle zone indicate.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Occupazione

<p>a) UTE/UTF che hanno un numero di occupati (in termini di IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS),</p>	<p>a) da 1 a 3 occupati punti 1 b) da 4 a 6 occupati punti 2</p>
---	--

04/02/2010

almeno pari a:	c) oltre 6 occupati punti 3
----------------	-----------------------------

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

Il requisito deve essere posseduto alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Tipologia del richiedente

a) il soggetto richiedente ha un età inferiore a 40 anni	Punti 2
--	---------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda	Punti 2
--	---------

c) La domanda è riferita a UTE/UTS che hanno un numero di occupati di genere femminile (IAP, Coltivatore diretto, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS) almeno pari al 50% del totale degli occupati	Punti 1
--	---------

Dal conteggio sono esclusi i soci non lavoratori e i dipendenti a tempo determinato.

d) Il soggetto richiedente è di genere femminile	Punti 1
--	---------

--	--

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente è di genere femminile;
- società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.

I punteggi di cui alle lett. IV.a, IV.b, IV.c, IV.d sono tra loro cumulabili.

<p>e.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IAP riconosciuto ai sensi della L.r. 45/2007 o riconosciuto tale da altre Regioni o Province autonome ai sensi della normativa statale (D.Lgs. 99/04); - coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del Codice Civile; - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00 	Punti 5
<p>e.2) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile che svolgono attività forestale; - è un gestore di beni civici. 	Punti 3
<p>e.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.R. 39/00</p>	Punti 1

Il punteggio delle lett. IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 non sono tra loro cumulabili ma sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d.

I requisiti di cui alle lettere IV.a, IV.b, IV.c, IV.d devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto.

I requisiti di cui alle lettere IV.e.1, IV.e.2, IV.e.3 devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

V. Assenza finanziamenti pregressi

il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

VI. Certificazioni

a) il soggetto richiedente è in possesso di una delle seguenti certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto: <ul style="list-style-type: none"> - UNI ISO 9000; - UNI ISO EN 22000 (<i>rispetto requisiti igienico-sanitari</i>); - UNI ISO 10939, 2001 (<i>rintracciabilità di filiera</i>); - UNI 11020, 2002 (<i>rintracciabilità aziendale</i>); 	Punti 1
---	---------

b) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

c) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazione: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

I punteggi di cui alle lett. VI.a, VI.b, VI.c, sono cumulabili.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR – punti 5.b, 5.c del presente bando) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere certificato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

13.4 - Priorità soggetti pubblici

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

I. Qualità investimento

<p>a) Importo della spesa ammissibile per gli investimenti intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro (interventi relativi al punto 4.c della scheda di misura del PSR – punto 5.c del presente bando) non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Almeno 2.000 € per investimenti complessivi in domanda fino a 50.000 €; - almeno 5.000,00 € per investimenti complessivi in domanda maggiori di 50.000 € e fino a 200.000 €; - almeno 10.000 € per investimenti complessivi in domanda superiori a 200.000 €; 	Punti 3
<p>b.1) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4e) (miglioramento delle foreste) della scheda di Misura del PSR (punto 5.e del presente bando)</p> <p>b.2) più del 50% degli investimenti ammissibili a contributo rientrano fra quelli relativi al punto 4d) (miglioramento delle strutture) della scheda di Misura del PSR (punto 5.d del presente bando)</p> <p>c) investimenti che riguardano anche la redazione di piani di gestione o di piani dei tagli ed azioni finalizzate all'acquisizione della ecocertificazione forestale - punti 4.a) e 4.f) della scheda di Misura del PSR (punti 5.a, 5.f del presente bando)</p> <p>d) investimenti che prevedono l'utilizzo di elementi strutturali in legno per la realizzazione o ristrutturazione di fabbricati, passerelle, ponti ai sensi del punto 4.d) della scheda di Misura del PSR (punto 5.d del presente bando).</p>	<p>Punti 6</p> <p>Punti 4</p> <p>Punti 2</p> <p>Punti 4</p>

Il punteggio di cui alla lett. I.a è cumulabile con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2, I.c, I.d.

I punteggi di cui alle lettere I.b.1 e I.b.2 non sono cumulabili tra loro.

I punteggi di cui alle lettere I.c e I.d sono cumulabili tra loro e con quelli di cui alle lettere I.b.1, I.b.2.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo

II. Territorio

<p>a) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; 	Punti 3
--	---------

- Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	
---	--

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE)	Punti 6
---	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 3
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 3
---	---------

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b e 4.c della scheda di misura del PSR – punti 5.b, 5.c del presente bando) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere compreso nelle zone indicate.

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 122 e 123.b del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

a) Il soggetto richiedente è in possesso di certificazione SA8000 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 3
b) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 3

I punteggi di cui alle lett. IV.a, IV.b, sono cumulabili.

Nel caso di interventi non riferibili a una specifica superficie (punti 4.b, 4.c, della scheda di misura del PSR – punti 5.b, 5.c del presente bando) più del 50% del terreno forestale ricadente in ambito regionale in possesso del soggetto che ha presentato domanda di aiuto deve essere certificato.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è premiata la domanda antecedente).

14. La domanda di aiuto**14.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto**

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2010, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto') può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro 15/04/2010.

Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nelle annualità successive, invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

14.2 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it. Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricola e di impresa agricola'), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente

richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti').

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta dell'Ente, il beneficiario deve presentare apposita fideiussione, corrispondente al 110% dell'importo anticipato, e quanto altro stabilito per tale fattispecie dal Documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/13.

Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, all'Ente competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA.

Le Unità produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

In particolare:

- nel caso di investimenti a superficie (azioni/interventi di cui ai punti 5.a, 5.e, 5.f), la domanda deve essere presentata all'Ente competente nel cui territorio è localizzata la superficie oggetto dell'investimento;
- nel caso di investimenti non direttamente collegati a superfici (azioni/interventi di cui ai punti 5.b, 5.c, 5.d), la domanda deve essere rivolta all'Ente nel cui territorio è ubicato il centro aziendale (UTE o UTF o UTS).

Nei casi di progetti relativi ad altri tipi di unità produttive (UPZ, UPI, UTP, UTS, UTF o USP) non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente competente per il territorio in cui è ubicata l'unità produttiva specifica interessata dagli investimenti.

La domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente.

Per ogni UTE posseduta, il richiedente può presentare, per ogni annualità del PSR, una sola domanda di aiuto in relazione alla presente misura.

La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente ha previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa, salvo quanto diversamente disposto nel DAR o nel presente Bando.

14.3 – Inserimento Piano previsionale

Per poter presentare domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di Artea, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto".

04/02/2010

14.4 – Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al Decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;

b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

14.5 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento

Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	<p>Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile;</p> <p>Comproprietà o comunione dei beni: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quali si autorizza il beneficiario a presentare domanda e ad assumere i relativi impegni.</p> <p>Oppure: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno.</p> <p>Affitto/Locazione: Contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione</p> <p>Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti;</p> <p>Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;</p> <p>Usi civici: Dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo di competenza del produttore</p> <p>Convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici: Atto di convenzione</p> <p>Gestione consorziata dei beni: Atto costitutivo del consorzio e dello statuto</p>
Documenti fiscali e societari (*)	<p>Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria</p> <p>Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA</p> <p>Statuto</p> <p>Atto costitutivo</p>
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

14.6 - Subentro nella domanda di aiuto

La domanda di aiuto è personale e pertanto non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto.

14.7 - Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente

Le domande di aiuto riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, secondo le regole e limitazioni previste nel DAR, sono reinserite automaticamente nelle due graduatorie successive, salvo proroghe.

Ai fini della valutazione di una domanda già presentata e reinserita in una graduatoria successiva, il richiedente può rettificare il proprio punteggio relativamente a requisiti posseduti alla data di

presentazione della domanda iniziale, aggiornando quest'ultima, attraverso il sistema informatico di ARTEA, entro i termini di presentazione delle nuove domande. Ciò al fine di:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando relativo alle annualità successive.

Qualora il richiedente non provveda a tale aggiornamento nei tempi previsti, verrà attribuito automaticamente un punteggio alla domanda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni già presenti nella domanda iniziale e relative a quei criteri di priorità che permangono ancora validi (in quanto confermati) nel presente bando. In assenza di aggiornamento non sarà possibile far valere il possesso di altre priorità successivamente alla scadenza per la ricezione delle domande.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione del punteggio) e istruite in base al bando vigente al momento in cui è stato eseguito il reinserimento.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

15. Assegnazione dei contributi

Per quanto riguarda la tempistica delle singole fasi del procedimento di seguito indicate si rimanda a quanto previsto dal DAR nel paragrafo 3.3.7 "*Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti)*" e successivi, se non diversamente disciplinati dagli Enti competenti.

15.1 - Presa d'atto della graduatoria preliminare

L'Ente competente prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

La graduatoria preliminare relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale l'Ente competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

15.2 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto si rimanda comunque al PSR, al Documento Attuativo Regionale del PSR e agli altri atti ad essi collegati.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

- i. il progetto definitivo o esecutivo d'intervento, per gli interventi di cui ai precedenti punti 5.d e 5.e. Tale progetto dovrà contenere almeno:
 - la descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titoli di possesso; dei beni immobili interessati dagli investimenti; ecc.);
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; composizione della forza lavoro; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stazionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi di miglioramento previsti);
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione; (modalità di esecuzione degli interventi sulle strutture, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, costi di macchiatico stimati, entità delle superfici forestali oggetto dell'intervento, ecc.) e della rispondenza degli stessi a precisi fabbisogni strutturali dell'azienda;
 - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
 - la mappa topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o dei fabbricati oggetto dell'intervento;
 - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
 - nel caso di acquisto o realizzazione di fabbricati, planimetrie degli edifici oggetto della domanda in scala non inferiore a 1:100;
 - individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti;
 - la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
 - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. una relazione descrittiva a firma del richiedente, per gli interventi di cui ai precedenti punti 5.a, 5.b, 5.c, 5.f. Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici; dovrà contenere almeno la:
 - descrizione sintetica del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
 - descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;
 - individuazione su cartografia topografica e/o catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
 - relativi importi di spesa suddivisi per tipologie d'intervento;
 - individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti;
 - durata stimata per l'esecuzione degli interventi.

A tale relazione, in caso di acquisizioni di investimenti materiali o immateriali realizzati da privati, devono essere obbligatoriamente allegati uno dei documenti sotto elencati:

- la documentazione prevista dal Documento Attuativo Regionale del PSR (paragrafo 3.3.3.2 *"Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa"*) quale, ad esempio, quella in merito all'ammissibilità e congruità delle spese e in particolare:
 - la descrizione delle motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
 - in alternativa, la giustificazione della mancata presentazione dei tre preventivi di cui al punto precedente, per i soli casi previsti da DAR;
- nel caso in cui la domanda preveda l'acquisto di macchine o attrezzature di importo unitario superiore a 40.000,00 € o non ricomprese nella tabella n. 1 allegata al paragrafo 5 (per gli interventi di cui al punto 5.b), la relazione tecnica dovrà contenere (anche nel caso di acquisti eseguiti da soggetti pubblici) una valutazione dell'opportunità degli acquisti in rapporto alla situazione aziendale e in particolare a:
 - numero, qualificazione e tipologia di contratto dei lavoratori dell'azienda;
 - dotazioni macchine aziendali al momento della domanda;
 - rapporto tra le caratteristiche delle macchine/attrezzature da acquistare e delle caratteristiche dei popolamenti gestiti dal richiedente e delle caratteristiche topografiche, morfologiche di accessibilità dell'azienda (pendenza, accidentalità, ecc.);
 - tempo di utilizzo previsto e funzioni a cui le macchine/attrezzature saranno destinate;
- iii. un'ideale documentazione fotografica (minimo 5 foto prese da punti comunque riconoscibili prima e dopo l'intervento) sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);
- iv. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del Documento Attuativo Regionale (punto 3.3.3.3 *'Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni'*);
- v. il Piano di coltura e/o di manutenzione (interventi punti 5.d, 5.e);
- vi. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso (vedi Tabella al precedente paragrafo 14.5 *"Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale"*), di cui al paragrafo 5.1 *"Ulteriori limitazioni ed esclusioni"* , tenendo presente che:
 - nel caso il richiedente sia affittuario dei fabbricati/terreni oggetto della richiesta di contributo, dichiarazione da parte del/i proprietario/i che autorizza/no il richiedente a presentare domanda e percepire il corrispondente aiuto;
 - nel caso di terreni in comproprietà, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo dei comproprietari, purchè sia allegata una dichiarazione di assenso degli altri comproprietari all'esecuzione dei lavori richiesti e per i quali si richiede il contributo ai sensi della presente misura;
 - nel caso di Società o di Consorzi forestali, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
 - nel caso di comunione dei beni fra coniugi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre l'azienda;
- vii. nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili, copia delle attestazioni relative alla congruità del

valore dei beni stessi;

- viii. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo privati);
 - ix. il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare redatto, ai fini della determinazione della congruità del prezzo, con le modalità definite al precedente paragrafo 6.2 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni". Su tale computo dovranno essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori da eseguire in economia dal richiedente (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite). In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
 - x. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) del paragrafo 5;
 - xi. ogni utile documento, autorizzazione, nulla osta, cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire, denuncia di inizio attività,, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.) a dimostrazione della pronta cantierabilità;
 - xii. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino;
 - xiii. copia del preventivo dei costi o della lettera di incarico al professionista (solo per gli investimenti immateriali di cui ai punti 5.a) e 5.f) del presente bando);
 - xiv. nel caso dello svolgimento di lavori in economia (investimenti in natura e prestazioni volontarie), dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che intende avvalersi, per la realizzazione del progetto, di prestazione di lavoro non retribuite svolte da lui direttamente e/o dei suoi familiari, e con l'utilizzo di terreni e/o fabbricati e/o macchine e/o attrezzature facenti capo all'azienda;
 - xv. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente (escluso Enti pubblici);
 - xvi. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel precedente paragrafo 13 e successivi sottoparagrafi;
 - xvii. ogni altro documento richiesto o ritenuto necessario per la valutazione di quanto dichiarato.
- In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto definitivo o esecutivo anche:
- xviii. l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
 - xix. dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione delle opere realizzate o dei macchinari acquistati, durante il periodo di impegno;
 - xx. se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
 - xxi. modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

15.3 Emissione Atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata, entro i termini stabiliti l'ufficio istruttore provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, che deve contenere

almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero domanda;
 - la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
 - l'importo del contributo assegnato con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
 - il termine massimo per l'inizio lavori/investimenti, che non deve eccedere i 45 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione;
 - la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
 - i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di variante;
 - i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di proroga;
 - i termini e le modalità per la ricezione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 - il termine per la ricezione della domanda di pagamento del saldo, per l'ultimazione di tutti gli investimenti ammessi e per ottenere le autorizzazioni/certificazioni necessarie;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.
- c) inviare l'atto di assegnazione o copia della convenzione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'atto di assegnazione oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dall'Ente competente.

Inoltre, come previsto al precedente paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*" l'Ente deve restituire al beneficiario copia del Piano di coltura e/o di manutenzione debitamente vistata.

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, la domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili e con le modalità previste dal DAR al paragrafo 3.1 "*Domande parzialmente finanziabili*", previo assenso del richiedente. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie resesi disponibili per effetto di economie da accertamenti finali o ulteriori assegnazioni.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste nel bando.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

Il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

16. Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata

Il richiedente può chiedere, dopo la scadenza dei termini di presentazione, la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda di aiuto, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. La richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

17. Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DAR sull'ammissibilità delle spese.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione al progetto che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori/investimenti, nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- planimetria topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- dichiarazione in merito alla data inizio lavori (paragrafo 3.2.3. " *Inizio lavori del DAR*");
- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto fabbricati o di terreni;
- ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la

valutazione dell'intervento realizzato;

- per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria;
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- dichiarazione che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- eventuale dichiarazione in merito al riconoscimento dell'IVA come costo;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa.

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati andrà allegato anche:

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento.;
- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori indicando il riferimento alla misura, la data ed il numero della domanda di presentazione, gli estremi dell'atto di assegnazione (comprese le eventuali modifiche autorizzate in corso d'opera), la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori.

Alla richiesta di stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione sopra prevista in fase di domanda di pagamento del saldo, se richiesta occorrerà allegare anche:

- nel caso di beneficiari di diritto privato garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto come stato di avanzamento, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme erogate a titolo di stato di avanzamento ~~oltre agli interessi~~, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

18. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Oltre a quanto sopra previsto, le procedure e le fasi del procedimento e le relative scadenze vengono definite dagli Enti competenti nel rispetto del paragrafo 3.3.7 "*Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)*" del DAR.

Si rinvia inoltre ai capitoli 3.3.3 "*Spese Ammissibili*" e 3.3.7 "*Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)*" del DAR per quanto non espressamente previsto nel presente bando, e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Formazione graduatoria preliminare;
- Completamento domanda di aiuto;

04/02/2010

- Richiesta del completamento della domanda di aiuto;
- Istruttoria completamento domanda di aiuto;
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione;
- Anticipo;
- Variante in corso d'opera;
- Proroga dei termini;
- Richiesta di proroga;
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa;
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione;
- Domanda di pagamento;
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata;
- Istruttoria di recupero;
- Fasi del procedimento per le misure escluso l'asse 4;
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Allegato A):

Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.b del Bando)

I trattori gommati per poter essere considerati idonei all'utilizzazione forestale e quindi essere ammissibili a finanziamento in base a quanto previsto dal presente bando, devono avere i seguenti adattamenti minimi:

a. Protezioni posto guida

La cabina dovrà essere protetta con griglie in rete metallica elettrosaldata, costituita da filo con diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 50x50 mm, montata su telaio indipendente collegato alla struttura portante del trattore. Il telaio dovrà essere costituito da un tubolare di almeno 50 mm di diametro, o equipollente se quadrangolare, e spessore di 5 mm. Gli sportelli devono essere protetti mediante griglie con uguali caratteristiche.

La griglia dovrà essere posta anche nella parte anteriore della cabina, a protezione degli spazi davanti e a lato delle pedalieri. La parte protettiva del parabrezza dovrà essere sfilabile per la circolazione su strada.

b. Protezioni motore, trasmissione e organi meccanici

Le protezioni del motore, trasmissione e organi meccanici devono essere realizzate mediante carenatura in lamiera di acciaio opportunamente sagomata, a difesa della parte ventrale, delle parti laterali e del ponte anteriore del trattore. La carenatura dovrà proteggere anche tutti i dispositivi quali tiranterie, tubi, fili elettrici, ecc, e nella parte ventrale dovrà avere uno spessore minimo di 10 mm, mentre nelle parti laterali potrà avere uno spessore minimo di 5 mm. Qualora, invece, i fianchi della carenatura svolgano funzione portante, anche questi devono essere realizzati con lamiera di 10 mm. La protezione del ponte anteriore dovrà essere inclinata in modo da deviare le sollecitazioni di un eventuale urto frontale, dovrà proteggere pistoni, tiranteria dello sterzo e tubi dei freni e, se non necessario per l'assemblaggio, potrà essere aperta nella parte superiore.

Le carenature devono essere fissate alla struttura portante del trattore, realizzate in modo da consentire le normali operazioni di manutenzione, anche mediante la predisposizione di sportelli d'accesso ai punti di manutenzione stessi (filtri, ingrassatori, tappi ecc.). Le parti laterali della carenatura devono garantire la protezione degli apparati sporgenti dal corpo motore fino all'altezza del cofano.

c. Protezioni della calandra

La parte anteriore e, se necessario, una porzione laterale del cofano comprendente la fanaleria e la griglia di presa d'aria devono essere protette da una griglia in rete metallica con filo di diametro minimo di 5 mm e maglia con dimensioni massime di 3x3cm, montata su un telaio e saldamente ancorata alla struttura portante del trattore.

d. Protezione del serbatoio

Il serbatoio carburante, se non protetto dalla carrozzeria del trattore o dalle carenature precedentemente descritte, dovrà essere opportunamente salvaguardato da una protezione in lamiera di ferro dello spessore di 10 mm.

e. Pneumatici

I pneumatici devono essere di tipo "Forestale" o ad essi assimilabili, con Ply Rating (numero convenzionale di tele) compreso tra 8 e 14 o indice di carico compreso fra 115 e 132, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi compreso fra 20 e 24 pollici, e fra 132 e 152, per pneumatici con diametro di calettamento dei cerchi fino a 38 pollici.

Le valvole di gonfiaggio dei pneumatici devono essere adeguatamente protette (ad esempio con la saldatura sul cerchione di un pezzo di tubo metallico che contenga la valvola).

Allegato A):

Adattamenti minimi che i trattori gommati devono possedere al fine di renderli idonei all'utilizzazione forestale (Punto 5.b del Bando)

Il labbro interno ed esterno di ogni cerchione dovrà essere rinforzato mediante la saldatura di un tondino di ferro di idoneo diametro (minimo 12 mm di diametro).

f. Gradini

I gradini devono essere di tipo antiscivolo; quello più basso dovrà essere di tipo mobile in modo che non opponga resistenza in caso di urto con un ostacolo.

Allegato B):

**Elenco degli alberi utilizzabili per il rinfoltimento in boschi
di neo-formazione e altre fustaie**

1) Specie forestali arboree

<i>Abies alba</i> Miller Abete bianco	<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio
<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Perastro
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd. Pero peruggino
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Quercus cerris</i> L. Cerro
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico	<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera = <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Quercus ilex</i> L. Leccio, elce
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Arbutus unedo</i> L. Corbezzolo, albatro	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquastro	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
<i>Corylus avellana</i> L. Nocciolo, avellano	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
<i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Taxus baccata</i> L. Tasso, albero della morte
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Tilia cordata</i> Miller Tiglio selvatico
<i>Picea abies</i> L. Abete rosso	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. Tiglio nostrano
<i>Pinus pinea</i> L. Pino domestico, pino da pinoli	<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne Tiglio comune
<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero	<i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre
<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero	<i>Ulmus montana</i> Stokes Olmo montano
<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo	

Allegato C)

Specie arboree o arbustive utilizzabili per il rinfoltimento negli interventi di Miglioramento o recupero di aree a spiccata vocazione tartufigena

- a) **per il tartufo nero pregiato** (*Tuber melanosporum* Vitt.):
- | | |
|--|--|
| Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.) | Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) |
| Cerro (<i>Quercus cerris</i> L.) | Pioppo bianco (<i>Populus alba</i> L.) |
| Leccio (<i>Quercus ilex</i> L.) | Pioppo nero (<i>Populus nigra</i> L.) |
| Nocciolo (<i>Corylus avellana</i> L.) | Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl) |
| Rovere (<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl) | Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.) |
| Roverella (<i>Quercus pubescens</i> Willd.) | Salici (<i>Salix</i> spp.) |
| Tiglio (<i>Tilia</i> sp.) | Tiglio (<i>Tilia</i> sp.) |
- b) **per i tartufi scorzone** (*Tuber aestivum* Vitt.) **e uncinato** (*Tuber uncinatum* Chatin):
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)
- Cerro (*Quercus cerris* L.)
- Leccio (*Quercus ilex* L.)
- Nocciolo (*Corylus avellana* L.)
- pino nero (*Pinus nigra* A.),
- Rovere (*Quercus petraea*(Matt.) Liebl)
- Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)
- Tiglio (*Tilia* sp.)
- c) **per il tartufo marzuolo** (*Tuber borchii* Vitt.):
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)
- Cerro (*Quercus cerris* L.)
- Farnia (*Quercus robur* L.)
- Leccio (*Quercus ilex* L.)
- Nocciolo (*Corylus avellana* L.)
- Pino domestico (*Pinus pinea* L.)
- Rovere (*Quercus petraea*(Matt.) Liebl)
- Roverella (*Quercus pubescens* Willd.)
- Tiglio (*Tilia* sp.)
- d) **per il tartufo bianco** (*Tuber magnatum* Pico):
- Carpino bianco (*Carpinus betulus* L.)
- Carpino nero (*Ostrya carpinifolia* Scop.)
- Cerro (*Quercus cerris* L.)
- Farnia (*Quercus robur* L.)
- Leccio (*Quercus ilex* L.)

Allegato D)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondole definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGLIANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGIO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGIO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato D)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondole definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato D)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondole definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			